

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 289/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 17 giugno 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Vincenzo Fortino, Prof. Pierfrancesco Grossi, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL SIG. NICOLA FERRARA (AMMINISTRATORE DAL 29.6.2007 AL 15.10.2007 E AMMINISTRATORE UNICO DAL 15.10.2007 AL 1.9.2008 DELLA SOC. U.S. MASSESE 1919) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 4 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F., (NOTA N. 5242/358PF09-10/SP/MA DEL 01.03.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 79/CDN del 23.4.2010)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal signor Nicola Ferrara e, per l'effetto, ridetermina la sanzione inflittagli in 2 anni di inibizione. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE EX ART. 37, COMMA 1, LETT. C), C.G.S. AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.03.2011 INFLITTA AL CALCIATORE CORONEO GIANNI SEGUITO GARA ASD ODAS/USD GRAVIS DEL 21.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Pordenone – Com. Uff. n. 34 del 7.4.2010)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale e, per l'effetto, ridetermina la sanzione inflitta al calciatore Coroneo Gianni in 3 anni di squalifica.

3) RICORSO DELL'U.S. PISTOIESE 1921 AVVERSO LE SANZIONI:
- **DELL'AMMENDA DI € 5.000,00;**
- **DELLA PENALIZZAZIONE DI 3 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL
PROSSIMO CAMPIONATO
INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PISTOIESE 1921/MOSCIANO DEL
30.5.2010** (Delibera del Giudice Sportivo della L.N.D. – Com. Uff. n. 171 del 1.6.2010)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S. Pistoiese 1921 di Pistoia ridetermina la sanzione inflitta alla società commutando la penalizzazione di 3 punti in classifica nella squalifica del campo per 5 giornate. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 17 giugno 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete